

Disegno di legge n. 3012-A e abb.

## CAMERA DEI DEPUTATI

---

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

N. 1.

### ORDINI DEL GIORNO

---

*Seduta del 6 ottobre 2015*

---

La Camera,

premessò che:

la figura dell'amministratore di condominio sin dal 1942 è prevista dal codice civile, che ne definisce l'obbligatorietà al superamento di un determinato numero di condòmini (articolo 1129 c.c. norma inderogabile). Oggi l'80 per cento degli italiani è proprietario di casa prevalentemente in condominio e gli amministratori sono più di trecentocinquantamila;

tale figura professionale prima della cosiddetta « Riforma del Condominio » (legge n. 220 del 2012), non doveva possedere alcun requisito specifico, pur avendo responsabilità dal punto di vista civile e penale di notevole rilevanza. Con l'entrata in vigore della legge succitata, 18 giugno 2013, la situazione è notevolmente cambiata. Infatti, l'articolo 71-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile recita testualmente:

« Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:

*a)* che hanno il godimento dei diritti civili;

*b)* che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge

commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) che non sono interdetti o inabilitati;

e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;

f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.

Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.

La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica »;

ad oggi, solo la parte relativa alla formazione e all'aggiornamento periodico

è stata disciplinata con apposito Regolamento del Ministero della giustizia (Decreto ministeriale n. 140 del 2014 in attuazione dell'articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge n. 145 del 2013);

in sostanza, il decreto ministeriale pone nuove regole per i corsi di formazione, definendone la durata, le materie oggetto d'insegnamento e, non meno, chi può essere il docente di questo tipo di corsi;

allo stato attuale chi svolge attività in modo professionale è quasi sempre iscritto ad una associazione di categoria del settore, le quali sono in parte regolamentate dalla legge n. 4 del 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 2013) e, pertanto, volendo tali associazioni possono chiedere di essere iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico;

nonostante, quindi, vi siano numerosi decreti e nei fatti ben due leggi a regolamentare la figura professionale dell'amministratore, le più rappresentative associazioni di categoria di riferimento lamentano una concorrenza ancora eccessivamente scorretta per due motivi principali: la mancanza di un tariffario e l'improvvisazione con la quale viene svolta l'attività eludendo i requisiti professionali richiesti dall'articolo 71-bis, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile. Questo anche a causa della scarsa conoscenza da parte dei condomini di tale norma;

infatti, dall'entrata in vigore della « Riforma del Condominio » (legge n. 220 del 2012) non vi è alcun meccanismo di controllo per verificare se l'amministratore possiede i requisiti obbligatori su elencati (articolo 71-bis, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile),

impegna il Governo

al fine di garantire una corretta concorrenza nello svolgimento della professione e per fornire ulteriori garanzie all'utenza condominiale, a valutare l'opportunità di

intraprendere ogni iniziativa utile all'individuazione dei requisiti di professionalità che deve avere l'amministratore e a darne adeguata pubblicità, obbligandolo ad allegare al verbale di nomina, già in sede assembleare, la documentazione che attesti di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e del decreto ministeriale n. 140 del 2014.

9/3012-A/1. Giacomoni.

La Camera,

premessi che:

la professione di podologo è stata identificata per la prima volta con il decreto del Ministero della sanità 26 gennaio 1988 n. 30, poi abrogato, nell'ambito della regolamentazione dello stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali, che all'articolo 1, punto 2, stabilisce che il podologo dovesse essere in possesso di un diploma conseguito a seguito della frequenza di un corso triennale autorizzato dalla regione;

fino a quel momento la formazione di tale figura professionale, esercitata prevalentemente in forma di impresa artigiana di callista o callista pedicure, veniva gestita a livello regionale attraverso le accademie, enti privati e le organizzazioni di categoria. In concreto, l'attività veniva esercitata come impresa artigiana o libero professionista con partita IVA in virtù dell'ottenimento di attestati rilasciati a fine corso, che non avevano un vero e proprio valore giuridico abilitante, non essendo riconosciuta con specifico profilo professionale e neppure in forma di qualifica professionale a livello nazionale, l'attività di callista o callista pedicure;

vi era una estrema variabilità delle discipline formative sul territorio nazionale, del monte ore da raggiungere per terminare i corsi e delle modalità di aggiornamento;

solo con il decreto del Ministro della sanità del 14 settembre 1994, n. 666 è stata regolamentata a livello nazionale la professione di podologo, definito come colui che deve essere in possesso di un titolo abilitativo alla professione acquisito attraverso la laurea di primo livello in Podologia;

contestualmente alla nuova normativa nazionale, è stata emanata la Legge 26 febbraio 1999 n. 42 « Disciplina delle professioni sanitarie » che, tra le altre disposizioni introduceva, a sanatoria dello status degli operatori di prestazioni podologiche già attivi prima dell'istituzione del percorso universitario, una procedura di equipollenza dei diplomi e degli attestati conseguiti prima del 1994 e una di equivalenza, per il riconoscimento di ulteriori titoli e del possesso di un'esperienza pluriennale nell'esercizio professionale;

il procedimento per l'equivalenza è stato posto all'attenzione dell'Accordo Stato regioni nel 10 febbraio 2011 ed avviato concretamente solo nel 2013;

al momento, numerose Regioni hanno dichiarato inammissibili alcuni titoli conseguiti anteriormente al 17 marzo 1999 che consentivano lo svolgimento di gran parte degli atti professionali oggi ricompresi nell'attività di podologia, nella forma di callista/pedicure, in quanto ritenuti afferenti all'area dell'artigianato e non a quella sanitaria;

sebbene risultino pendenti alcuni ricorsi straordinari al Capo dello Stato per l'annullamento dei provvedimenti di inammissibilità presentati dagli interessati, tali soggetti non potranno esercitare l'attività, svolta legittimamente anche per 20 e più anni, in quanto privi dell'equivalenza richiesta e saranno costretti a chiudere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire a coloro i quali hanno conseguito un titolo o attestato precedentemente al 17 marzo 1999, di proseguire l'attività di pedicurista curativo/callista fino ad esaurimento.

9/3012-A/2. Lenzi.

La Camera,

premessi che:

all'articolo 2, comma 3 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, il legislatore ha stabilito che ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata adotti urgenti disposizioni attuative in materia del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente e la definizione degli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle Regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi;

durante la seduta della IX Commissione trasporti dello scorso 23 luglio 2015 il Sottosegretario di Stato delle Infrastrutture e Trasporti, onorevole Umberto Del Basso De Caro, ha sottolineato le « pesanti criticità, rese ancora più evidenti dall'emergere dei nuovi fenomeni dei cosiddetti servizi tecnologici della mobilità » di cui è caratterizzato il servizio di trasporto pubblico non di linea;

nel corso della stessa seduta, il Sottosegretario aveva inoltre informato che il Governo stava lavorando « insieme all'Autorità di regolazione dei trasporti e all'Antitrust, per individuare possibili soluzioni che, innanzitutto, tutelino i servizi per i cittadini e la loro sicurezza »;

per la definizione del decreto interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 40 del 2010, l'allora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, onorevole Maurizio Lupi, aveva istituito un tavolo di confronto con le parti ed avviato una serie di incontri individuali con aziende del settore oltre che alle piattaforme tecnologiche che offrono servizi di mobilità;

la legge n. 21 del 15 gennaio 1992 sul trasporto persone mediante autoservizi

pubblici non di linea (taxi e Noleggio con Conducente), come novellata dall'articolo 29 comma 1-*quater* del decreto-legge n. 207 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, contiene diverse criticità sotto il profilo della tutela della concorrenza evidenziate più volte dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

l'Autorità per la concorrenza, da ultimo nella sua Segnalazione a Parlamento e Governo del luglio 2014, ha espressamente auspicato di « Eliminare le distorsioni concorrenziali nel settore degli autoservizi di trasporto pubblico non di linea causate dall'esclusione della disciplina dei taxi e del servizio di Noleggio auto con conducente » e di « modificare la legge 15 gennaio 1992, n. 21, nel senso di abrogare le limitazioni territoriali previste per l'esercizio del noleggio con conducente ed in particolare l'articolo 3, comma 3, l'articolo 8, comma 3 e l'articolo 11, comma 4. »;

l'Autorità di Regolamentazione dei Trasporti ha pubblicato l'« Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento sull'autotrasporto di persone non di linea: taxi, noleggio con conducente e servizi tecnologici per la mobilità » nel quale l'Autorità sottolinea la necessità « di ridurre le differenze tra i diversi ambiti del trasporto non di linea per aumentare la concorrenza tra il servizio di taxi e quello di NCC e ridurre alcuni costi anche di natura ambientale » oltre che di « eliminare l'obbligo che il titolare della autorizzazione NCC faccia rientro in rimessa dopo ogni singolo servizio ritenendo tale vincolo limitativo della possibilità di svolgere l'attività secondo criteri di economicità ed efficienza. »;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di: avviare un tavolo di lavoro per l'adozione di utili iniziative volte a ridefinire la normativa in materia di autoservizio pubblico non di linea, nel rispetto dei principi comunitari

sul libero mercato, recependo le istanze dei rappresentati delle categorie interessate, in modo da superare eventuali criticità e adeguare le normative all'innovazione tecnologica.

9/3012-A/3. Boccadutri, Carbone.

La Camera,

premesso che:

in Italia, in particolare nelle regioni di confine Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma il fenomeno si sta progressivamente estendendo anche ad altre Regioni, si sta assistendo ad un progressivo e preoccupante aumento di mezzi stranieri adibiti irregolarmente a trasporto persone;

i mezzi con targa straniera (in prevalenza slovena e croata) che operano sul territorio italiano, non essendo identificati ai fini Iva dall'Agenzia delle entrate, non versando l'Iva sul fatturato prodotto in Italia e non dovendo sottostare alle procedure autorizzative italiane, hanno la possibilità di applicare tariffe nettamente inferiori a quelle proposte dai vettori italiani; il fenomeno è stato ripetutamente segnalato, già dal 2012, sia dalla Fita-CNA che da Confcommercio alle regioni, all'Autorità di regolazione trasporti ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

gli imprenditori regolari italiani operanti nel settore risultano essere fortemente penalizzati in termini economici, con relativa perdita di fatturato e di posti di lavoro, proprio a causa della concorrenza sleale da parte degli operatori stranieri;

durante la discussione del provvedimento in esame nelle Commissioni riunite X e VI, è emerso un altro aspetto della concorrenza sleale praticata a danno degli operatori Italiani relativo a *tour operator* cinesi che utilizzano veicoli a noleggio senza alcun rispetto della normativa vigente;

per evitare che i fenomeni descritti crescano ulteriormente a danno di coloro

che operano regolarmente e nello spirito del provvedimento in esame di rinnovare e rafforzare l'economia del settore e per migliorare l'efficienza del mercato e garantire maggiore reddito e maggiore occupazione,

impegna il Governo

a prevedere l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero degli affari esteri, del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Autorità di regolazione dei trasporti, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di un gruppo di lavoro finalizzato ad individuare i fenomeni distorsivi ed irregolari presenti nel settore del trasporto persone ed elaborare delle proposte operative a tutela degli operatori nazionali.

9/3012-A/4. Prodani.

La Camera,

premesso che:

all'articolo 32 viene rimosso il vincolo che finora ha impedito l'accesso alle società di capitali di poter gestire le farmacie;

tale innovazione deve salvaguardare le caratteristiche del servizio farmaceutico che rappresenta uno dei livelli essenziali di assistenza da garantire a tutti i cittadini;

il servizio farmaceutico sul territorio è contraddistinto dalla capillarità dell'offerta, programmata dalle regioni, su proposta dei comuni;

il ruolo del farmacista è caratterizzato da autonomia e indipendenza nelle scelte professionali, rispetto alle esigenze

del mercato, nel superiore interesse della tutela della salute, come sancito anche dalle recenti sentenze della Corte costituzionale,

impegna il Governo:

nell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 32, ad assicurare che siano salvaguardate autonomia e responsabilità del farmacista in particolare in coincidenza con l'ingresso delle società di capitali, al fine di contemperare la ricerca di ritorno economico connaturata all'esercizio dell'impresa, con la superiore finalità della tutela della salute;

ad attuare tutte le opportune iniziative al fine di vigilare che non si formino posizioni dominanti e soprattutto siano resi disponibili in ogni farmacia, comprese quelle gestite da società di capitali, tutti i medicinali basati sullo stesso principio attivo e non soltanto alcuni.

9/3012-A/5. Miotto.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge n. 1 del 2012 (convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27) prevede all'articolo 132 del Codice delle Assicurazioni un nuovo comma 1-*bis* così formulato: « Con regolamento emanato dall'Isvap (ora Ivass), di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di raccolta, gestione e utilizzo, in particolare ai fini tariffari e della determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1 nonché le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici di cui al comma 1 in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con impresa

diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo »;

il comma 1-*ter* del predetto articolo 132 recita: « con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro la data di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è definito uno *standard* comune di *hardware* e *software*, per la raccolta, gestione e utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, al quale tutte le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni dalla sua emanazione »;

il disegno di legge in materia di concorrenza (atto Camera 3012) rimanda ai predetti provvedimenti stabilendo peraltro che i dati vengano trattati dalle imprese di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, ed il divieto di utilizzare i dispositivi per fini ulteriori a quelli destinati alla determinazione delle responsabilità in caso di sinistri, o di rilevare la posizione e condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alle finalità;

con riferimento specifico al regolamento dell'IVASS, attuativo dell'articolo 32, comma 1-*bis*, la predetta Autorità ne ha a suo tempo predisposto lo schema di concerto con il Garante per la protezione dei dati personali;

nonostante l'IVASS abbia poi sottoposto il predetto schema in consultazione pubblica in data 19 marzo 2013, il procedimento non risulta ancora concluso ed il regolamento non è ad oggi stato emanato;

la mancata puntuale applicazione della normativa relativa alle modalità di utilizzo delle scatole nere installate sugli autoveicoli presenta, anche sotto il profilo della protezione dei dati personali, rilevanti criticità, stante la delicatezza dei dati acquisibili dai dispositivi elettronici di bordo (cosiddetta geolocalizzazione);

ad oggi, in ragione della mancata emanazione da parte dell'IVASS del predetto provvedimento, non è garantita in maniera adeguata la trasparenza nella tipologia di dati raccolti, nelle modalità di conservazione, nelle finalità dei trattamenti,

impegna il Governo

a vigilare, nell'ambito delle proprie competenze, sull'emanazione da parte dell'IVASS del regolamento e, nell'attesa, ad esercitare una più stringente vigilanza in questo settore al fine di tutelare, in particolare, gli interessi degli assicurati.

9/3012/6. Losacco, Boccadutri.

La Camera,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 221, comma 5, sesto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come ora novellato dall'articolo 22-ter, l'ISPRA deve rendere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti i necessari elementi per valutare la richiesta di riconoscimento dei sistemi di gestione autonoma degli imballaggi secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità che siano effettivamente ed autonomamente funzionanti ed in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all'articolo 220 del medesimo T.U.A.;

sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI deve elaborare annualmente il « Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio » il quale individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 225 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

alla luce del ruolo dell'ISPRA nella valutazione degli elementi per il riconoscimento dei sistemi autonomi di gestione

degli imballaggi è utile il coinvolgimento tecnico dell'Istituto stesso anche nell'elaborazione del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di definire modalità operative per favorire la collaborazione fra ISPRA, sistema delle Agenzie Ambientali e CONAI al fine dell'elaborazione del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi.

9/3012/7. Carrescia.

La Camera,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di:

a) prevedere che le chiamate degli operatori delle società di vendita o distribuzione di beni e servizi debbano essere integralmente registrate con obbligo di preavviso all'utente;

b) introdurre, nel caso di violazione del suddetto obbligo di registrazione, una sanzione non inferiore a 10.000 euro applicata dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni ed un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore degli utenti.

9/3012/8. Villarosa.

La Camera,

premesso che:

il Capo V del disegno di legge in materia di concorrenza all'esame dell'Assemblea contiene disposizioni in materia di energia elettrica e gas, volte a garantire la comparabilità delle offerte, la verifica delle condizioni della piena liberalizzazione e le comunicazioni obbligatorie che debbono esser attuate prima della fase del passaggio definitivo alla piena liberalizzazione del mercato;

la Direttiva 2009/72/CE del 13 luglio 2009, all'articolo 15, comma 2, aveva stabilito che la separazione funzionale per le imprese di distribuzione di energia elettrica non è obbligatoria al di sotto dei 100.000 clienti e così è, per esempio, per la legge tedesca;

il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, che ha recepito la direttiva 2009/72/CE, all'articolo 38, comma 1, ha invece previsto la separazione funzionale per tutte le imprese di distribuzione dell'energia elettrica, indipendentemente dalla loro dimensione e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha confermato per questo motivo tale previsione nella delibera 22 giugno 2015 296/2015/R/com;

su tutto l'arco alpino – specialmente nelle valli periferiche – esistono da sempre cooperative e comuni che da decenni provvedono alla produzione e distribuzione dell'energia elettrica (per esempio nelle province autonome di Trento e di Bolzano esistono circa 96 piccoli distributori con una clientela tra i 2.000 e i 25.000 utenti);

la separazione funzionale rappresenta un onere finanziario e amministrativo sproporzionato sia per i comuni, che per le piccole imprese di distribuzione dell'energia elettrica, le quali sono normalmente organizzate anche in cooperative che svolgono le attività di produzione, autoconsumo e distribuzione di energia elettrica in zone montuose e scarsamente popolate, proprio per l'assenza ed il disinteresse dei grandi distributori e del « mercato »;

basterebbe pertanto la separazione contabile che già protegge sufficientemente i clienti non soci delle cooperative che possono liberamente scegliere un fornitore diverso di energia elettrica e non privilegia le cooperative in maniera tale da falsare la concorrenza nel mercato dell'energia a svantaggio dei clienti finali non soci;

le piccole imprese, infatti, sono prive di rilevanza ai fini concorrenziali per

l'assetto del mercato energetico nazionale e per i comuni esistono stringenti limiti alla possibilità di creare dipartimenti distinti per la gestione separata della distribuzione e della vendita di energia elettrica, a causa delle norme vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica, inoltre non è possibile prevedere la creazione di un gestore indipendente cui delegare la gestione della distribuzione in quanto, in base alla normativa degli enti locali, il sindaco e gli altri organi elettivi di vertice del comune rimangono, comunque, responsabili di tutte le decisioni prese sia con riferimento all'attività istituzionale che alle altre attività svolte dal Comune, quali il servizio elettrico;

per salvaguardare il contributo storico molto positivo dei comuni e delle cooperative distributrici di energia elettrica nelle zone periferiche e disagiate, sarebbe necessaria quindi una deroga all'articolo 38 del decreto-legge n. 93 del 2011;

le imprese elettriche che riforniscono meno di 25.000 clienti allacciati o che riforniscono piccole reti di distribuzione isolate dovrebbero solamente adottare sistemi di tenuta della contabilità, atti a rilevare la destinazione dei fatti amministrativi relativi alle attività di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica sulla base di dati analitici, verificabili e documentabili (separazione contabile),

impegna il Governo

a rivedere la normativa vigente in materia di separazione funzionale per le imprese di distribuzione dell'energia elettrica con meno di 100.000 clienti, nel senso di consentire la sola separazione contabile alle piccole imprese integrate degli enti locali e delle cooperative quando riforniscono meno di 25.000 clienti allacciati o piccole reti di distribuzione isolate, al fine di preservare, in tal modo, le specificità delle cooperative auto-produttrici con una propria rete di collegamento tra l'impianto

di produzione e gli impianti di utilizzazione finale dell'energia.

9/3012-A/**9**. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge all'esame dell'Aula contiene una serie di misure volte alla rimozione degli ostacoli che impediscono la libera concorrenza in diversi settori dell'economia, anche in applicazione dei principi del diritto comunitario e delle politiche europee in materia di concorrenza, in parte anche recependo le indicazioni dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato;

nella legge tedesca sulla concorrenza, al § 3, si prevede che non costituisce un'illegittima intesa restrittiva della concorrenza quella che ha come obiettivo la razionalizzazione delle attività economiche attraverso la cooperazione tra le imprese concorrenti, a condizione che tale intesa non elimini in modo significativo la concorrenza sul mercato e serva a migliorare la competitività delle piccole e medie imprese coinvolte nell'impresa;

un'analoga disposizione è contenuta nella legge austriaca sulla concorrenza che, al § 2, comma 2, n. 3, prevede che sono esenti dal divieto di intese restrittive della concorrenza le intese tra i soci delle cooperative e tra questi e la cooperativa, nella misura in cui queste intese sono necessarie al fine di perseguire lo scopo promozionale – equivalente allo scopo mutualistico nel diritto italiano – della cooperativa;

si ritiene giusto e necessario introdurre una norma simile anche nell'ordinamento italiano che consenta la cooperazione tra le imprese concorrenti di piccole o medie dimensioni (come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE), a condizione che queste costituiscano tra loro un'organizzazione (quali-

ficabile per la disciplina sulla concorrenza come un'impresa comune cooperativa) rispettosa della disciplina delle cooperative a mutualità prevalente, la quale garantisce sia l'esistenza di una funzione sociale a tale forma di cooperazione ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione, sia la presenza di una vera cooperativa in conformità con l'importante sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'8 settembre 2011 (causa C-78-80/08, Paint Graphos e a.);

la cooperazione appena auspicata non dovrebbe pregiudicare il mercato tra gli Stati membri dell'Unione europea, dovrebbe migliorare la competitività tra le imprese cooperanti e dovrebbe consentire ai consumatori dei beni o servizi offerti da queste imprese di partecipare ai vantaggi e agli utili derivanti da tale cooperazione;

in tal modo si introdurrebbe nel diritto italiano una norma speculare all'articolo 101, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevedendosi così un'esenzione legale senza termine (fino a quando siano rispettate le condizioni indicate nella predetta esenzione) e automatica (cioè senza che le imprese interessate debbano richiedere una specifica autorizzazione all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato),

impegna il Governo

a riformare la normativa italiana in linea con il diritto tedesco e austriaco, prevedendo esenzioni al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza in caso di collaborazioni tra piccole e medie imprese mediante la costituzione di organizzazioni aventi funzione sociale ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione, migliorando così la competitività tra le imprese cooperanti.

9/3012-A/**10**. Gebhard, Alfreider, Schullian, Plangger.

La Camera,

premesso che:

in Italia coesistono due sistemi di pubblicità immobiliare: da una parte le trascrizioni nelle vecchie province improntate alla legge francese del 23 marzo 1855, dall'altra il sistema tavolare o Libro fondiario, in vigore nelle province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia ed in alcuni comuni delle province di Udine, Brescia, Belluno e Vicenza;

in particolare in Trentino Alto Adige vige il sistema tavolare nel quale, ai sensi del Regio decreto 28 marzo 1929 n. 499 è prevista l'emissione da parte del tribunale, dopo specifica verifica giurisdizionale, del certificato di eredità quale titolo che attesta la qualità di erede e che è inserito a cura del cancelliere nel registro di successione tenuto presso il tribunale;

nei territori in cui vige il sistema tavolare, quindi, la materia successoria rientra nella competenza giurisdizionale sia per la formazione del titolo che accerta la qualità di erede e i suoi diritti ereditari rilasciato dal giudice, sia per la conservazione del titolo stesso da parte della cancelleria, sia per la sua pubblicità nei registri immobiliari da parte del giudice tavolare;

il certificato di eredità è presupposto per l'iscrizione nel Libro fondiario della proprietà a nome dell'erede, con effetti evidenti di pubblica fede connessi alle iscrizioni tavolari;

la procedura successoria che denota il sistema tavolare ha forti effetti semplificatori delle procedure;

le cancellerie sono addette anche alla conservazione del certificato successorio europeo, dato che per quest'ultimo, il terzo comma dell'articolo 32 della legge n. 161 del 2014 mantiene in vigore nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario le disposizioni di cui al titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 sopra citato,

impegna il Governo

ad approfondire le conseguenze delle norme introdotte dal provvedimento in esame sul sistema vigente nei sopra citati territori.

9/3012-A/11. Dellai.

La Camera,

premesso che:

il presente provvedimento all'articolo 6-*bis* reca disposizioni in materia di sconti sul premio assicurativo RC Auto nelle regioni con costo medio del premio superiore alla media nazionale per gli assicurati che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno 5 anni precedenti al calcolo del premio;

la disposizione richiamata consente ai cittadini con un basso tasso di sinistrità, seppur residenti in regioni con un costo medio del premio assicurativo superiore alla media nazionale, di ricevere uno sconto che consente di commisurare la tariffa loro applicata a quella della media nazionale;

tuttavia – nonostante i buoni propositi della norma e vista la necessità non solo di preservare tale sistema, ma di migliorarlo ulteriormente – simulando una concreta applicazione della disposizione è emersa una distorsione che sembrerebbe opportuno correggere mediante la sostituzione del parametro regionale con quello provinciale (in particolar modo sostituendo all'articolo 6-*bis* del provvedimento in esame, al relativo comma 2, la parola « regioni » ovunque ricorra con la parola « province »);

infatti, prendendo come esempio la regione Liguria – sulla base dei dati statistici del 2014 pubblicati dall'ACI (Automobile Club d'Italia) – si riscontra un numero totale di autovetture per provincia così distribuito:

Genova: 419.455;

Imperia: 123.053;

La Spezia: 122.180;

Savona: 164.604;

per quanto riguarda il valore del costo dei premi assicurativi rispetto alla media nazionale si riscontrano i seguenti valori:

Genova: + 7,2;

Imperia: – 23,3;

La Spezia: + 11,6;

Savona: – 23,1;

qualora il parametro di riferimento per il calcolo dello sconto fosse la provincia (e non la regione) sia i residenti della provincia di Genova che della provincia di La Spezia avrebbero diritto allo sconto previsto dal richiamato articolo 6-*bis*. Al contrario, applicando pedissequamente il dettato della normativa in oggetto bisogna verificare se il costo medio del premio assicurativo di una regione risulti superiore o inferiore alla media nazionale. Sulla base dei calcoli matematici attraverso i quali è possibile desumere la media del costo del premio della regione Liguria si evince che il valore sia negativo, quindi inferiore alla media nazionale, e per tal motivo i residenti della provincia di Genova e della provincia di La Spezia non avranno diritto allo sconto previsto dall'articolo 6-*bis* in oggetto;

per le motivazioni su esposte, perfettamente dimostrate, sarebbe opportuno correggere il parametro di riferimento regionale con quello provinciale, eliminando – in tal modo – ogni effetto distorsivo che risulta essere presente in ogni regione d'Italia;

al fine di eliminare gli effetti distorsivi richiamati in premessa ed in base alle valutazioni presenti nel presente ordine del giorno,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di assumere ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta a sostituire il parametro regionale indicato dall'articolo

6-*bis* del provvedimento in esame con il parametro provinciale.

9/3012-A/12. Luigi Di Maio.

La Camera,

premesso che:

con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 gennaio 2013 è stata data attuazione all'articolo 19, commi 2 e 3 del decreto-legge del 24 gennaio 2012, n.1;

il suddetto decreto ministeriale, dettando le disposizioni per l'esposizione obbligatoria dei prezzi dei prodotti petroliferi visibili dalla carreggiata stradale, praticati negli impianti di distribuzione carburanti, ha previsto, all'articolo 2, che il prezzo dei prodotti gpl (gas petrolio liquefatto) e metano siano esposti su cartelloni separati, distinti da quelli che riportano il prezzo di benzina e gasolio;

la ragione di questa determinazione è quella di fornire una corretta informazione al consumatore in modo che lo stesso sia messo nella condizione di effettuare la scelta appropriata avendo evidenziato, in maniera chiara, il prodotto erogato, il costo e il fornitore dello stesso: da ciò, la necessità di indicarli su cartelli separati;

l'articolo 51, comma 7, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, prevede invece una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburanti al di fuori dei centri abitati, in evidente contrasto con le disposizioni sopra richiamate;

si rende quindi necessaria l'introduzione di una modifica, anche al fine di evitare inutili contenziosi, attraverso la quale si armonizzino le due norme approvate in tempi diversi senza che siano state apportate le relative modifiche di coordinamento, e dare applicazione al disposto normativo di cui al succitato de-

creto del Ministro dello sviluppo economico del 17 gennaio 2013,

impegna il Governo

ad effettuare il necessario coordinamento tra le norme citate in premessa modificando l'articolo 51, comma 7, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, prevedendo l'obbligo di pubblicizzare, con insegne separate, i prezzi dei prodotti petroliferi liquidi dai prezzi dei prodotti petroliferi gassosi.

9/3012-A/**13**. Bini.

La Camera,

premesso che:

il presente provvedimento all'articolo 6-*bis* reca disposizioni in materia di sconti sul premio assicurativo RC Auto nelle regioni con costo medio del premio superiore alla media nazionale per gli assicurati che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno 5 anni precedenti al calcolo del premio;

la disposizione richiamata consente ai cittadini con un basso tasso di sinistralità, seppur residenti in regioni con un costo medio del premio assicurativo superiore alla media nazionale, di ricevere uno sconto che consente di commisurare la tariffa loro applicata a quella della media nazionale;

tuttavia, nello specifico, le disposizioni dell'articolo 6-*bis* subordinano l'applicazione dello sconto solo ai contraenti che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del provvedimento in esame. Tale vincolo trattasi di una disparità di trattamento che viola il principio di uguaglianza previsto dall'articolo 3 della Costituzione in quanto il contraente che non abbia effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno 5 anni precedenti al calcolo del premio ha

già dimostrato di non aver effettuato sinistri e non si comprendono le ragioni della necessità di aver installato il dispositivo in oggetto. In particolar modo si segnala che un contraente di una provincia con costo medio del premio assicurativo ampiamente inferiore alla media nazionale beneficia di una tariffa particolarmente bassa anche senza installazione del dispositivo richiamato e questa circostanza aggrava la discriminazione in termini di uguaglianza rispetto al contraente che non abbia effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno 5 anni precedenti al calcolo del premio ma a cui è richiesta l'installazione del dispositivo per beneficiare dello sconto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del comma 2 dell'articolo 6-*bis* al fine di assumere ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta a non subordinare l'applicazione dello sconto previsto dalla norma richiamata all'installazione del dispositivo in premessa.

9/3012-A/**14**. Pisano, Villarosa, Ruocco, Pesco, Alberti, Da Villa, Fantinati.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 16-*ter* aggiunto in Commissione prevede che l'Autorità *antitrust* possa intervenire in presenza di fenomeni distorsivi nella distribuzione cinematografica;

tra gli effetti distorsioni deve essere considerata l'alterazione della concorrenza derivante dal fatto che i grandi blockbuster, in genere americani, sono preferiti dagli esercenti cinematografici, in quanto sono in grado di generare maggiori incassi, in forza della maggiore attrazione dei titoli cinematografici da essi detenuti; tale impostazione si risolve a danno dei piccoli distributori, in particolare nazionali;

nell'attuale regime di distribuzione cinematografica sussiste un paradosso in base al quale molti film, in particolare nazionali, non riescono a trovare uno spazio per mancanza cronica di investimenti proprio in distribuzione. Molte opere prime o di elevato valore culturale oggi ottengono il finanziamento, ma non l'appropriata distribuzione, a causa della debolezza finanziaria di molti piccoli distributori;

il 9 febbraio 2000 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra SIAE e distributori, volto a risolvere il problema sopra evidenziato. L'Accordo prevede che la SIAE si faccia carico di raccogliere, presso gli esercenti delle sale cinematografiche, la quota di incassi spettante ai distributori, con particolare riferimento ai piccoli distributori, che non riescono a farsi erogare le suddette somme dagli esercenti per cifre anche modeste. Tuttavia tale Accordo non ha mai avuto effettiva attuazione,

impegna il Governo

al fine di evitare fenomeni distorsivi della concorrenza tra grandi e piccoli distributori cinematografici, ad attivarsi presso l'Autorità antitrust o ad emanare disposizioni specifiche, per dare piena attuazione all'accordo d'intesa sottoscritto tra SIAE e distributori il 9 febbraio 2000.

9/3012-A/**15**. Sammarco.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3, comma 1-*bis*, del disegno di legge, nella sua attuale formulazione, stabilisce che l'IVASS determini la misura percentuale minima dello sconto di premio da riconoscere in favore di assicurati che abbiano accettato l'offerta di una polizza R.C. auto che preveda l'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati « scatola nera » o equivalenti, ovvero che

preveda l'installazione di meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore;

il medesimo comma 1-*bis* stabilisce che la misura dello sconto minimo è maggiorata per le aree territoriali nelle quali il rapporto tra il numero degli assicurati delle classi di merito più virtuose rispetto al numero degli assicurati è inferiore alla media nazionale;

l'articolo 6-*bis*, comma 2, del disegno di legge, nella sua attuale formulazione, stabilisce che per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno 5 anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo;

le due disposizioni sopra indicate intervengono entrambe sulla problematica delle rilevanti differenze di prezzo delle polizze R.C. auto tra le varie aree territoriali italiane, rinvenendo soluzioni analoghe che necessitano di attuazione attraverso l'organizzazione di raccolta di informazioni e di successiva determinazione di misure di sconto sui premi relativi ai contratti di assicurazione obbligatoria della R.C. auto caratterizzati dall'abbinamento di dispositivi evoluti di controllo del veicolo;

l'IVASS è investito di tali funzioni di raccolta di informazioni, di determinazioni delle misure degli sconti e di con-

trollo sugli adempimenti cui sono tenute le imprese di assicurazione,

impegna il Governo

a verificare preventivamente presso l'IVASS le modalità tecniche per l'implementazione delle norme richiamate e la definizione di una normativa d'attuazione chiara nei suoi profili interpretativi, garantendone l'efficacia rispetto alle finalità perseguite dal legislatore.

9/3012-A/**16**. Giampaolo Galli, Fusilli.

La Camera,

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 6-*bis*, inserito nel corso dell'esame in sede referente, ha previsto la definizione da parte dell'IVASS di una percentuale di sconto minima, in favore di contraenti che risiedono nelle regioni con costo medio del premio superiore alla media nazionale e che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per almeno cinque anni, a condizione che abbiano installato meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo (cosiddetta « scatola nera »). La percentuale di sconto minima deve essere tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media dei soggetti, aventi le medesime caratteristiche, residenti in regioni con tassi di sinistrosità inferiori rispetto alla media nazionale;

è stato comunque rilevato che la norma, così com'è stata scritta, produrrebbe qualche dubbio interpretativo: ai fini dell'ottenimento dello sconto, la disposizione, sin dalla sua entrata in vigore, potrebbe richiedere non solo i cinque anni di « virtuosità » da parte dell'assicurato, ma anche l'aver installato già in precedenza la scatola nera;

a prescindere dalla presenza di eventuali elementi discriminatori che potrebbe comportare comunque l'introduzione dell'obbligo della scatola nera nei

confronti degli assicurati « virtuosi » di alcune zone del Paese, andrebbe chiarito che la norma introdotta non comporti alcun elemento di retroattività, precisando che, ai fini dello sconto, la scatola nera vada installata successivamente, ovvero dopo i cinque anni in cui non sono stati effettuati sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente,

impegna il Governo

a chiarire l'ambito applicativo della disposizione di cui all'articolo 6-*bis*, comma 2, richiamata in premessa, precisando che, ai fini dell'ottenimento dello sconto, la scatola nera vada installata successivamente, ovvero dopo i cinque anni in cui non sono stati effettuati sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente.

9/3012-A/**17**. Russo.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, agli articoli 19, 19-*ter*, 19-*quater*, 19-*quinquies*, prevede l'abolizione della tariffa unica nazionale di maggior tutela per il settore del gas metano distribuito a mezzo rete, prevedendo che la concorrenza tra una pluralità di venditori possa ormai essere uno strumento sufficiente di tutela del piccolo consumatore;

tale valutazione discende da 15 anni di applicazione del decreto legislativo n. 164 del 2000 (cosiddetto « Decreto Letta ») di liberalizzazione graduale del mercato del gas naturale;

nella regione Sardegna il citato decreto legislativo non si è mai applicato perché nella regione non c'è disponibilità di gas naturale distribuito a mezzo rete e che quindi non si è potuto sviluppare un contesto industriale e di mercato all'ingrosso adeguato allo sviluppo di forniture alternative all'operatore storico;

le Linee guida del nuovo Piano energetico della regione Sardegna prevedono una graduale prossima metanizzazione con l'impiego di piccoli rigassificatori e depositi costieri di metano liquido (GNL) da distribuire poi direttamente o in forma compressa alle reti locali di distribuzione cittadina attualmente alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) oltre che alle attività industriali compresi i trasporti terrestri, marittimi e ferroviari;

tale strategia non esclude in futuro la realizzazione di grandi gasdotti di approvvigionamento quando i consumi locali ne giustificheranno l'investimento;

numerosi progetti di depositi costieri di metano liquido annunciati e presentati per gli iter autorizzativi nelle aree portuali fanno prevedere un significativo prossimo approvvigionamento di GNL nella regione;

l'approvvigionamento di GNL per analoghe attività di distribuzione e vendita è già diffuso da molti anni nell'Italia continentale, in Europa in Cina e in altre aree del Mondo;

nella stessa Sardegna una primaria industria agroalimentare già utilizza il GNL importato via traghetto dalla Spagna e poi trasportato con autobotti – in analogia a quanto già si fa per il GPL e gli altri combustibili liquidi – per la produzione di elettricità e calore nel proprio impianto;

l'attuale mercato del GPL distribuito a mezzo rete, con alimentazione tramite carri bombolai e autobotti, è costituito da monopoli in cui il distributore coincide con il venditore e in cui nessun venditore nuovo entrante può offrire il proprio gas in alternativa al distributore locale;

tale situazione di monopoli locali si riproporrà automaticamente anche con la sostituzione del gas naturale al gas di petrolio liquefatto, senza più la garanzia fornita al consumatore dalla tariffa di maggior tutela e che nessuno potrà inter-

venire per contenere aumenti ingiustificati di prezzo in un contesto completamente liberalizzato in assenza però di una struttura di mercato concorrenziale a monte e a valle delle reti,

impegna il Governo

a prevedere con successivi provvedimenti regole di tutela dei consumatori a fronte di uno sviluppo graduale del mercato all'ingrosso e al dettaglio (famiglie, piccolo commercio e artigianato) del gas naturale nella Sardegna in analogia a quanto fatto con l'applicazione del cosiddetto « decreto Letta » negli scorsi anni nelle altre regioni del Paese.

9/3012-A/**18**. Giovanna Sanna, Francesco Sanna.

La Camera,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge AC 3012 recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza » presso le Commissioni referenti sono state introdotte all'articolo 27 delle modifiche alla nostra legge notarile (legge 16 febbraio 1913, n. 89) che prevedono, tra l'altro, che « Il notaio può, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana »;

l'esercizio di funzioni pubbliche all'estero è regolato, oltre che da norme nazionali, anche da norme internazionali pattizie e consuetudinarie, nonché da norme dello Stato territoriale presso il quale è stabilita la rappresentanza diplomatico-consolare;

all'estero il servizio notarile è assicurato dal personale consolare non solo per disposizione di legge interna (articolo 28, del decreto legislativo n. 71 del 2011, cosiddetta « legge consolare »), ma soprattutto in attuazione di una regola di diritto internazionale sia consuetudinario che pattizio (la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, che autorizza

i consoli ad esercitare in territorio estero le funzioni notarili;

le funzioni da essi svolte sul territorio estero e che l'esercizio di funzioni pubbliche al loro interno da parte di personale non dipendente appare in contrasto col diritto internazionale;

anche al fine di evitare controversie con le autorità statali estere presso le quali sono accreditati i nostri uffici diplomatico-consolari,

impegna il Governo

a valutare, sul piano dei rapporti internazionali e del diritto internazionale, gli effetti applicativi della norma in questione nel proseguo dell'esame parlamentare del provvedimento, anche al fine di una sua eventuale modifica.

9/3012-A/**19**. Garavini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 6-*bis* affida all'IVASS il compito di procedere a una verifica trimestrale sui sinistri inseriti nell'apposita banca dati dalle imprese di assicurazione, per assicurare omogeneità e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei medesimi dati;

il comma 2 dispone che l'IVASS ha il compito di definire una percentuale di sconto minima, in favore di contraenti che risiedano nelle regioni con costo medio del premio superiore alla media nazionale e che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per almeno cinque anni, a condizione che abbiano installato meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo (cosiddetta « scatola nera »);

tale ultimo aspetto, per la formulazione del comma, potrebbe suscitare il rischio che le Compagnie assicurative interpretino la norma nel senso di dover applicare lo sconto solo qualora la scatola

nera sia stata installata da almeno cinque anni, mentre la continuità temporale è richiesta esclusivamente per la condizione di non essere stati responsabili di sinistri per almeno cinque anni,

impegna il Governo

a adottare ogni iniziativa utile, anche normativa, al fine di evitare che le Compagnie assicurative limitino l'applicazione dello sconto previsto dal comma 2 dell'articolo 6-*bis* imponendo indebitamente ai contraenti la condizione che anche la scatola nera sia stata installata per non meno dei cinque anni precedenti.

9/3012-A/**20**. Da Villa.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento, che introduce norme sulla trasparenza e sui risparmi delle polizze dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, prevede che, se all'atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive l'assicurato accetta, su proposta della compagnia assicuratrice, l'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del suo veicolo, denominati « scatola nera » o equivalenti, o qualora questi fossero già presenti, la stessa è tenuta a praticare uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato, la cui percentuale minima verrà stabilita dall'IVASS;

la cosiddetta « scatola nera » è un dispositivo elettronico in grado di fornire alle imprese di assicurazioni ed agli utenti un gran numero di indicazioni perché da un lato, rilevando il comportamento alla guida dell'automobilista, permette di delinearne il profilo, mentre dall'altro, localizzando la vettura facilita la ricostruzione degli incidenti o dei furti, risolvendone le relative controversie;

lo stesso articolo 3 del provvedimento stabilisce che i costi di installa-

zione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità delle scatole nere sono a carico delle compagnie di assicurazione, senza però prevedere da parte di queste ultime il richiamo periodico della vettura per testare l'integrità e la perfetta efficienza del meccanismo elettronico che registra l'attività del veicolo;

infatti, come tutti i dispositivi elettronici, anche la scatola nera è soggetta ad usura o a malfunzionamento, condizioni che potrebbero alterare i dati rilevati e quindi pregiudicare, per l'automobilista contraente, il diritto al relativo sconto,

impegna il Governo

a prevedere in capo alle compagnie di assicurazione anche l'obbligo di richiamare periodicamente la vettura sulla quale è stata installata la scatola nera al fine di testarne l'integrità e la perfetta efficienza di rilevazione.

9/3012-A/**21**. Paglia, Ricciatti, Franco Bordo.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede l'abrogazione, fatti salvi una serie di adempimenti che dovrebbe tutelare maggiormente gli utenti, a partire dal 2018, della disciplina transitoria relativa alle forniture di gas e di energia elettrica per i clienti finali domestici, al fine di superare il regime di maggior tutela per la vendita finale di gas naturale;

la tutela esistente è costituita dalle condizioni economiche stabilite trimestralmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi), che tutti i venditori hanno l'obbligo di offrire a coloro che non scelgono il mercato libero, mantenendo i contratti in essere;

oltre all'energia e al gas, un altro ambito nel quale è necessario intervenire al fine di una maggiore tutela dei consumatori, e in particolare quelli meno ab-

bienti che in questi anni stanno patendo maggiormente la crisi economica, è quello del servizio idrico;

riguardo al servizio idrico, è indispensabile garantire maggiormente la vulnerabilità dei consumatori, anche attraverso una tariffazione in grado di aiutare realmente le fasce più deboli dei consumatori;

negli ultimi 10 anni, le tariffe sull'acqua potabile sono mediamente aumentate di oltre l'85,2 per cento;

va ricordato che dal 2007 ad oggi, il numero dei poveri in senso assoluto è più che raddoppiato, salendo da 1,8 milioni a 4,1 milioni, e nel Mezzogiorno la situazione è ancora più drammatica. Se consideriamo invece la povertà relativa, questa nel 2014 ha interessato oltre 7,8 milioni di persone (2,7 milioni di famiglie);

il disegno di legge cosiddetto « Collegato ambientale », all'esame del Senato, prevede alcune misure volte a garantire il quantitativo di acqua minimo vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua per gli utenti morosi, ma dopo due anni dalla sua presentazione, il provvedimento è ancora all'esame del Parlamento;

l'acqua è un bene essenziale ed insostituibile e, pertanto, la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile e all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi costituiscono un diritto inviolabile dell'uomo, un diritto universale,

impegna il Governo

ad accelerare, con riferimento anche al settore idrico, l'approvazione di efficaci misure volte a garantire condizioni di maggior favore per gli utenti domestici in condizioni economiche-sociali più disagiate, nonché a garantire il quantitativo di acqua minimo vitale, individuabile in 50 litri giornalieri per persona, necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua per gli utenti incolpevolmente morosi.

9/3012-A/**22**. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Paglia, Ferrara.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame, introduce una serie di disposizioni volte, nelle intenzioni del Governo, a incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica;

a tal fine si consente l'ingresso di società di capitale nella titolarità dell'esercizio della farmacia detenuta da un privato, favorendo in tal modo la creazione di catene farmaceutiche;

e le catene – secondo « Altroconsumo » – possono agevolare forti promozioni su alcuni prodotti « civetta » più usati (e magari anche meno utili/efficaci/essenziali), senza costituire un reale possibilità di risparmio (ci saranno alcune catene che decidono alcuni prezzi) che può essere garantita solo in un regime di reale concorrenza;

inoltre si rimuove il limite delle quattro licenze in capo a un identico soggetto, finora previsto nel settore delle farmacie;

attualmente la farmacia è una società di persone. L'ingresso di società di capitale potrà consentire a multinazionali farmaceutiche o dell'agroalimentare di acquisire quote di farmacie. Sarà da verificare l'impatto finale di queste norme, soprattutto riguardo alle sorti delle piccole farmacie e delle stesse parafarmacie;

nonostante che in una prima bozza circolata del disegno di legge sulla concorrenza, fosse previsto, nel testo ora all'esame dell'Aula, non è più prevista la possibilità della vendita dei farmaci C con ricetta anche al di fuori delle farmacie;

solo dando la possibilità alle parafarmacie e ai corner salute, di vendere anche i farmaci di fascia C con ricetta, si produrrà linfa vitale alla concorrenza a tutto vantaggio dei cittadini;

l'Istituto Bruno Leoni ha sottolineato come consentire anche a parafarmacie e corner GDO (quelli che si trovano

in alcuni supermercati) di vendere questo tipo di medicinali non sarebbe stata una rivoluzione, ma solo una iniziativa di ragionevolezza e di buon senso. « Il cittadino (...) non avrebbe nulla da temere acquistando un farmaco in una parafarmacia: quest'ultimo sarebbe ugualmente prescritto con ricetta medica e venduto da un farmacista abilitato, esattamente come accadrebbe se acquistasse lo stesso medicinale in farmacia »;

ricordiamo che dal 2006, con l'apertura delle parafarmacie, c'è stata la liberalizzazione del prezzo del farmaco cosiddetto Otc, che può essere comprato senza ricetta: su questi farmaci, in pratica, ogni punto vendita può fare quello che vuole in materia di prezzo. Dal 2007, cioè l'anno successivo, le statistiche registravano diminuzioni di prezzo dei farmaci Otc del 20 per cento secco in tutt'Italia;

sempre in ambito sanitario, un ulteriore aspetto che potrebbe favorire una sana concorrenza e un meccanismo virtuoso in capo alle strutture sanitarie accreditate, è quello finalizzato ad aumentare la trasparenza e la pubblicità dei servizi erogati da dette strutture sanitarie, al fine di consentire ai cittadini una loro comparabilità, anche in termini di qualità dei servizi offerti,

impegna il Governo:

a monitorare gli effetti conseguenti all'apertura anche alle società di capitale nella titolarità della farmacia;

a tutelare e implementare l'importante ruolo svolto dalle farmacie rurali e dalle parafarmacie e di individuare tutte le iniziative volte a garantire la continuità e i livelli occupazionali delle medesime, anche alla luce del previsto ingresso delle società di capitale nella distribuzione farmaceutica;

a valutare l'opportunità di abbassare la soglia di popolazione richiesta per l'apertura delle farmacie, attualmente fissata in una farmacia ogni 3.300 abitanti;

al fine di favorire una sana concorrenza in capo alle strutture sanitarie accreditate, a prendere le opportune iniziative volte a garantire, in accordo con gli enti territoriali, la massima trasparenza dei bilanci e delle attività delle medesime strutture sanitarie accreditate, anche mediante la pubblicazione sul proprio sito internet di rapporti periodici circa le attività svolte e la qualità del servizio erogato, con particolare riferimento ai volumi di attività clinica e ai tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni.

9/3012-A/**23**. Nicchi, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Fratoianni.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame prevede misure volte a favorire la concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione;

al fine di un'efficace politica di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell'aria, è indispensabile incentivare in maniera efficace la diffusione e commercializzazione dei motori elettrici e a metano e questo dipenderà sempre di più dallo sviluppo delle rispettive reti di distribuzione (colonnine di ricarica e stazioni di rifornimento) presenti sul nostro territorio;

le vetture elettriche, così come quelle a metano infatti, si vendono bene là dove c'è una sufficiente rete distributiva. Ci sono regioni dove detta rete di distribuzione è praticamente assente,

impegna il Governo

a dare un forte impulso, anche attraverso appositi accordi di programma con gli enti locali coinvolti e le associazioni e le categorie interessate, allo sviluppo della rete di distribuzione sul territorio nazionale di carburanti per autotrazione a minor impatto ambientale, con partico-

lare riferimento al metano, e all'alimentazione elettrica.

9/3012-A/**24**. Zaratti, Franco Bordo, Ferrara, Ricciatti, Paglia, Pellegrino.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni riconducibili alla materia relativa alla tutela della concorrenza;

in particolare, all'articolo 26, al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, con una modifica alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, si disciplina l'esercizio della professione forense in forma societaria;

al fine di rispondere alle necessità degli utenti/clienti, soprattutto se richiedono prestazioni multidisciplinari, sarebbe auspicabile che le società fra avvocati fossero un'esperienza aperta anche ad altri soci professionisti, seppure non avvocati, a tal fine prevedendo, dunque, anche la possibilità di costituire società multidisciplinari,

impegna il Governo

ad intervenire normativamente prevedendo che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo, o avvocati iscritti all'albo, nonché altri professionisti iscritti in albi professionali, favorendo la costituzione di società multidisciplinari.

9/3012-A/**25**. Ricciatti, Paglia, Ferrara.

La Camera,

premessi che:

nella sua versione iniziale l'articolo 7 del provvedimento in esame prevedeva la

necessità che il Governo emanasse due tabelle nazionali che fungessero da parametro per il risarcimento del danno biologico, rispettivamente, per le macrolesioni (menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti) e per le microlesioni (menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità). Inoltre, prevedeva l'unificazione nel danno non patrimoniale delle varie tipologie di danno: biologico, morale ed esistenziale. L'ammontare complessivo riconosciuto è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche. Con riferimento alla tabella delle macrolesioni, veniva altresì aumentato dal 30 al 40 per cento, il valore percentuale attribuito alla discrezionalità del giudice per aumentare l'importo del risarcimento, rispetto ai valori base della tabella, in relazione sia al cosiddetto danno esistenziale, sia al danno morale;

a seguito delle modifiche introdotte in Commissione viene sostituito, in particolare, l'articolo 138 del codice delle assicurazioni private in tema di risarcimento del danno non patrimoniale per macrolesioni al fine di prevedere che il decreto del Presidente della Repubblica con il quale dovrà essere approvata la tabella unica per il risarcimento delle macrolesioni dovrà garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. Il decreto del Presidente della Repubblica dovrà essere adottato entro 120 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame;

viene, poi, specificato che la tabella unica nazionale è redatta tenendo conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità;

la Corte di cassazione, con sentenza del 7 giugno 2011 n. 12408, ha definito le tabelle elaborate dal tribunale di Milano come le più congrue, sia per il metodo di calcolo sia per quanto riguarda

i valori risarcitori, individuando in esse il parametro di riferimento per il risarcimento alla persona da applicarsi uniformemente sull'intero territorio nazionale;

inoltre, con sentenza n. 19211 del 2015, la Corte di cassazione ha stabilito che è necessario che il giudice conceda un giusto risarcimento per il danno relazionale che ricompensi il cambio di vita post-sinistro, oltre alla sofferenza psichica. La stessa sentenza afferma che in casi del genere il giudice di merito deve applicare le tabelle elaborate dal tribunale di Milano. Qualora invece il giudice ritenesse di disattendere a questo principio è tenuto a motivare la decisione,

impegna il Governo

al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, alla predisposizione di una specifica tabella unica per tutto il territorio della Repubblica aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di cassazione n.12408 del 2011 ed alla sentenza della Cassazione n. 19211 del 2015.

9/3012-A/26. Ferrara, Franco Bordo, Nicchi, Ricciatti, Paglia.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 15 del provvedimento in esame, relativo alla portabilità dei fondi pensione, è stato modificato durante l'esame del provvedimento in Commissione;

la stesura iniziale del testo prevedeva la facoltà, per le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie

professionali diverse da quella di riferimento. Inoltre, dispone l'abbreviazione dei termini per l'anticipo dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, consentito in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi (in luogo degli attuali 48) e con un anticipo massimo di 10 anni (in luogo degli attuali 5) rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza;

in merito al regime fiscale dei riscatti si chiarisce che, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per cause diverse dalla cessazione dell'attività lavorativa, dall'invalidità permanente o dalla morte dell'iscritto, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive che in quelle individuali; su tali somme si applica la ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

infine, si stabilisce che il diritto del lavoratore al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro non è più sottoposto ai limiti e alle modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali;

a seguito delle modifiche apportate in Commissione viene introdotto un comma aggiuntivo, con il quale, al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari (collettive e quelle istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421), si prevede che entro 30 giorni dall'approvazione della legge sia convocato un tavolo di confronto con sindacati, associazioni datoriali ed esperti della materia per riformare i fondi pensione spingendo ad aggregazioni finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e così ridurre costi e rischio; revisione dei requisiti per l'esercizio dei fondi pensione secondo le migliori pratiche internazionali, fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione dei patrimoni gestiti;

in questo articolo si riduce, inoltre, da dieci a cinque anni l'anticipo rispetto ai

requisiti per l'accesso alla prestazione pensionistica, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, su richiesta dell'aderente. I regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo fino a un massimo di dieci anni,

impegna il Governo

ad estendere tale facoltà anche agli iscritti alle forme previdenziali pubbliche obbligatorie per rendere possibile la flessibilità dell'età pensionabile da parte delle lavoratrici e dei lavoratori.

9/3012-A/**27**. Placido, Airaudo, Ricciatti, Ferrara.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 15 del provvedimento, al fine di aumentare l'efficienza e la redditività delle forme pensionistiche complementari collettive, contiene disposizioni concernenti la portabilità dei fondi pensione;

l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2013 (cosiddetta Destinazione Italia), al fine di facilitare l'attrazione di capitali italiani ed esteri verso il tessuto imprenditoriale delle piccole e medie imprese ed aumentare la capacità di diffusione dei cosiddetti « *mini-bond* », detta misure per la semplificazione dei processi di strutturazione e gestione dei portafogli degli investitori istituzionali che sottoscrivono titoli derivanti dalla cartolarizzazione di crediti delle stesse;

più precisamente il suddetto comma 1, dell'articolo 12, alla lettera e), incentiva l'investimento in titoli di cartolarizzazione con obbligazioni e titoli simili come sottostante, da parte delle assicurazioni e dei fondi pensione anche quando questi strumenti non siano negoziati su mercati regolamentati o sistemi

multilaterali di negoziazione e anche se privi di *rating*;

i « *mini-bond* » si sono rivelati uno strumento finanziario volto capace di assicurare alle piccole e medie imprese un'ulteriore opportunità di accesso al credito, così da ridurre la loro dipendenza dal sistema bancario creando, anche per quelle italiane, un « mercato del debito », analogamente a quanto già avviene nei sistemi finanziari ed industriali europei più avanzati;

pertanto, nonostante sia stata favorita la costituzione di fondi specializzati o di società di cartolarizzazione per sostenere l'aggregazione e la selezione professionale di portafogli di « *mini-bond* » su cui sollecitare il mercato dei capitali e sono state create le condizioni per incrementare strutturalmente la quota di investimenti in questa nuova *asset class* da parte di soggetti istituzionali come le compagnie di assicurazione, i fondi pensione e le casse di previdenza dei professionisti, a tutt'oggi non sembra che gli stessi abbiano approfittato dell'opportunità;

con decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 2 settembre 2014, n. 166, sono state dettate norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione, con le quali si invitano gli stessi fondi a realizzare un'adeguata diversificazione del loro portafoglio perseguendo sempre l'ottimizzazione della combinazione redditività-rischio. Inoltre lo stesso decreto prevede che le disponibilità del fondo pensione debbano essere investite in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, mentre l'investimento in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati e in OICR alternativi dovrà essere mantenuto a livelli prudenziali, e complessivamente contenuto entro il limite del 30 per cento delle disponibilità complessive del fondo;

lo stesso decreto n. 166, nel rivedere i limiti di concentrazione, stabilisce che i fondi pensione, tenuto conto anche

dell'esposizione derivante da investimenti in strumenti derivati, non dovranno investire più del 5 per cento delle loro disponibilità complessive in strumenti finanziari emessi da uno stesso soggetto e non più del 10 per cento in strumenti finanziari emessi da soggetti appartenenti a un unico gruppo;

sempre con riferimento agli investimenti in OICR, è opportuno sottolineare, infine, come il citato decreto ministeriale n. 166 del 2014 abbia previsto una deroga espressa ai limiti di concentrazione, stabilendo, all'articolo 5, comma 3, che i limiti di concentrazione per singolo emittente e per gruppo non trovano applicazione nel caso di investimenti in quote o azioni di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

l'imposizione di tali limitazioni sembra aver tradito lo spirito dell'articolo 12 del decreto « Destinazione Italia », scoraggiando da parte dei fondi pensione l'investimento di una parte del proprio portafoglio in titoli di debito, anche non negoziati, emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazioni delle medesime, o da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che gestiscano titoli emessi dalle stesse,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative in materia di regime di investimento dei fondi pensione, obbligando questi ultimi a sottoscrivere o ad acquisire, per un valore pari ad almeno il 2 per cento del valore del proprio patrimonio, titoli di debito, anche non negoziati, emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazioni delle medesime, o da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che gestiscano titoli emessi dalle stesse.

9/3012-A/**28**. Airaudo, Paglia, Ricciatti, Placido.

La Camera,

premessi che:

lo sfruttamento indebito, in ambito internazionale, delle denominazioni riconosciute alle produzioni agroalimentari italiane di qualità è sempre più ricorrente e la falsificazione dei nostri prodotti DOP e IGP fa registrare un giro d'affari di oltre cinque volte il fatturato realizzato dal mercato autentico;

il fenomeno della contraffazione *on-line* è particolarmente allarmante posto che la rete offre anonimato, costi bassi e possibilità di una veloce e facile scomparsa dal mercato; dati aggiornati evidenziano che il commercio *on-line* nel settore alimentare risulta quello in maggior crescita, tanto che si stima, per il 2013, un balzo del 18 per cento;

tale situazione genera ancor più preoccupazione alla luce delle iniziative intraprese dalla società americana ICANN, ovvero l'Autorità che genera il rilascio dei suffissi *internet*, ed evidenzia la necessità di rivedere la *governance* della rete posto che il modello « *multistakeholder* », particolarmente rilevante nel tema dei domini di primo livello, fa sì che il ruolo dei governi, come dimostrano le difficoltà negoziali nell'ambito del GAC, non sia determinante;

come ormai noto, la citata ICANN, organizzazione privata di diritto californiano, ha attivato le procedure per assegnare, dietro pagamento, a soggetti privati e indipendentemente se siano – ad esempio viticoltori – o utilizzatori riconosciuti delle denominazioni, domini di primo livello generico, tra i quali « wine » e « vin », oltre a « food » e « organic »;

i titolari dei suddetti domini potrebbero infatti, attraverso l'abbinamento a domini di secondo livello, registrare indirizzi come « barolo classico.wine » o anche « prosciuttodiparma.food » e sovrappo-

porli agli indirizzi dei prodotti originali generando totale confusione nelle piattaforme di commercio elettronico con danni incalcolabili per il sistema di qualità agroalimentare italiano;

è indispensabile assicurare che l'assegnazione di nomi generici, accordati in via esclusiva a privati e senza particolari garanzie, quali domini di primo livello, sia improntata al rispetto delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio, posto che il loro utilizzo, peraltro esclusivo, ha implicazioni commerciali, di relazioni tra Paesi e di immagine con effetti devastanti in ambito commerciale internazionale e in grado di attivare infiniti e costosi contenziosi; richieste di assegnazione di domini provengono da società stabilite in Paesi dichiarati « paradisi fiscali », coperte da anonimato societario e potenzialmente in grado di riciclare denaro di dubbia provenienza;

l'iniziativa in parola contrasta con i principi della proprietà intellettuale che vietano la concessione di un diritto di privativa industriale che abbia ad oggetto un termine di uso comune,

impegna il Governo

ad intervenire con determinazione nelle competenti sedi internazionali, anche in collaborazione con gli altri Stati membri interessati e con la Commissione europea, per bloccare l'introduzione di nomi generici a dominio *internet* e la loro assegnazione a soggetti privati non utilizzatori delle denominazioni, a garanzia di tutela del sistema agroalimentare di qualità italiano e a promuovere, a livello di Unione europea, un'azione comune a difesa della posizione della « non concedibilità » dei nomi generici e della necessità di rivedere la *governance* di *internet* con la definizione di regole condivise a livello internazionale.

9/3012-A/29. Gallinella.

€ 2,00



\*17ORD000930\*